

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la modifica dell'art. 68 - Limitazioni (dei tempi di intervento) e dell'art. 74 - Emendamento della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (LGC/CdS)

del 20 febbraio 2006

La preoccupazione di evitare un eccessivo protrarsi delle sedute parlamentari, situazione generalmente mal tollerata dai deputati e comunque costosa per le finanze dello Stato, ha negli scorsi anni, a diverse riprese, indotto l'Ufficio presidenziale a far capo alla facoltà, concessagli dall'art. 68 LGC/CdS, di introdurre limitazioni nei tempi di intervento dei deputati in previsione della discussione su determinati oggetti. In particolare ciò è avvenuto per i dibattiti sul Consuntivo 2004 e sul Preventivo 2005. In tali occasioni si è in genere proceduto prevedendo un contingentamento degli interventi per gruppo. Una soluzione che ha dato sostanzialmente buona prova, ma che non ha mancato di suscitare reazioni, come la proposta di un contingentamento degli interventi per gruppo proporzionato alla loro forza numerica (v. iniziativa elaborata 29 novembre 2005 di Riccardo Calastri e cofirmatari) o, in alternativa, quella (v. richiesta informale di Iris Canonica) di una riduzione in genere del tempo di durata massima degli interventi dei singoli deputati.

L'Ufficio presidenziale, in base all'esperienza fatta in occasione delle suddette limitazioni e alla luce delle citate proposte in materia, propende in primo luogo per una modificazione dell'art. 68 cpv. 1 LGC/CdS, per ridurre da 10 a 5 minuti il tempo massimo di intervento per il deputato che si esprime a titolo personale. Per il secondo intervento consentito ai deputati sullo stesso oggetto (v. art. 68 cpv. 2 LGC/CdS), viene mantenuto il vigente limite massimo di 5 minuti, ritenuto comunque che questo secondo intervento è da considerarsi quello in replica dopo gli interventi del direttore del Dipartimento interessato e del relatore. Con un nuovo cpv. 2a, da aggiungersi all'art. 68 LGC/CdS, si intende per contro disciplinare la dichiarazione di voto, stabilendo per la stessa un tempo massimo di due minuti. Per quanto riguarda invece la facoltà riconosciuta all'Ufficio presidenziale di prevedere dei contingenti di tempo per gli interventi per gruppo, si propone, con una modifica dell'art. 68 cpv. 4, che la misura venga applicata tenendo conto della forza numerica dei singoli gruppi, percorrendo una via mediana tra una proporzione matematica e un minimo uguale per tutti. Sempre a questo riguardo, per facilitare la conduzione dei dibattiti, si propone, con l'aggiunta di una seconda frase al testo del cpv. 4, che in caso di contingentamento degli interventi i capigruppo trasmettano al Presidente, entro l'inizio della seduta, l'elenco dei deputati intenzionati ad intervenire con i rispettivi tempi di parola.

Ancora con riferimento alla preoccupazione di evitare nella misura del possibile perdite di tempo nello svolgimento delle sedute parlamentari, si propone con il presente atto parlamentare di aggiungere un secondo capoverso all'art. 74 LGC/CdS, affinché, su decisione dell'Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, possa essere stabilito che, in determinati casi, gli emendamenti - ossia le proposte tendenti a modificare una proposta legislativa - debbano essere presentati 7 giorni prima dell'inizio della seduta. Questa possibilità dovrebbe permettere alla Commissione

interessata di prendere posizione sulle nuove proposte ancor prima della seduta parlamentare e nel contempo pure facilitare la discussione nei gruppi.

Per questi motivi l'Ufficio presidenziale propone che la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato sia modificata secondo l'annesso disegno di legge, ritenuto che con il suo accoglimento verrebbe ad essere nel contempo evasa l'iniziativa parlamentare 29 novembre 2005 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari per la modifica dell'art. 68 cpv. 4 LGC/CdS.

Per l'Ufficio presidenziale:
Werner Carobbio, Presidente

Disegno di

LEGGE

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 20 febbraio 2006 presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,

d e c r e t a :

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 1, 2a (nuovo) e 4

2. Limitazioni

¹Ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di

- **5 minuti** per il deputato che si esprime a titolo personale,
- 20 minuti per il portavoce dei gruppi o dei partiti non facenti gruppo,
- 30 minuti per i Consiglieri di Stato e i relatori.

^{2a}**Le dichiarazioni di voto sono limitate a 2 minuti.**

⁴L'Ufficio presidenziale, per singoli oggetti, può ridurre i tempi di intervento e introdurre dei contingenti di intervento per gruppo, **tenendo conto della loro forza numerica**, informandone i deputati almeno 5 giorni prima di una seduta. **Nel caso di contingentamento degli**

interventi, i capigruppo trasmettono al Presidente, al più tardi all'inizio della seduta, l'elenco dei deputati che intervengono con i rispettivi tempi di parola.

Art. 74 cpv. 1a (nuovo)

Emendamento ^{1a}Su decisione dell'Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, gli emendamenti devono essere presentati 7 giorni prima dell'inizio della seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai gruppi. Il termine non vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.